Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

ENTRANO IN VIGORE LE CORREZIONI AL T.U. AMBIENTALE. LE PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DI ACQUA, RIFIUTI E BONIFICHE

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Dopo l'approvazione definitiva nel Consiglio dei ministri del 21 dicembre u.s. il secondo decreto correttivo al T.U. ambientale entra finalmente in vigore. È stato infatti pubblicato sulla G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008 (nel Supplemento ordinario n. 24) il D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*".

Il presente decreto si compone di due articoli di cui: il primo riscrive le norme in materia di VIA e VAS, accogliendo le censure avanzate dalla Comunità Europea per la non corretta trasposizione nell'ordinamento italiano della disciplina comunitaria, mentre il secondo articolo dispone le modifiche in materia di acqua, rifiuti e bonifiche.

Le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 4/2008 si presentano come profondamente sostanziale e non certo meramente formali. A seguire si riportano le principali novità alle parti terza e quarta del D. Lgs. n. 152/2006.

Modifiche alla parte terza del D. Lgs. n. 15272006 (acque)

Per quanto riguarda la normativa sulle acque, sebbene fosse previsto che la vera e propria riformulazione della materia dovesse avvenire ad opera di un apposito decreto legislativo, con il presente provvedimento in commento sono state già apportate delle importanti correzioni al testo finora in vigore. La più significativa è data dalla nuova definizione di "scarico" per il quale si precisa ora che si tratta di: «qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore». Vengono riscritte anche le definizioni di "acque reflue industriali" ora indicate come: « qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

meteoriche di dilavamento.» e di "acque reflue urbane": «acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie,anche separate, e provenienti da agglomerato.».

Altra novità importante concerne l'autorizzazione agli scarichi; viene infatti riscritto il comma 7 dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 come segue: «Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda. », per cui – mentre si allungano i termini per il rilascio dell'autorizzazione che passano da sessanta a novanta giorni – viene contestualmente soppresso il meccanismo del "silenzio assenso" che interveniva, in base alla precedente disposizione, qualora l'autorità non riusciva a rilasciare l'autorizzazione nei termini prescritti dalla legge (salvo, poi, la facoltà di revoca qualora la domanda di autorizzazione non risultasse conforme alle disposizioni di legge).

L'Osservatorio sulle risorse idriche e sui rifiuti viene, poi, sostituito dal "Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche"

Modifiche alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 (rifiuti e bonifiche siti contaminati)

In materia di rifiuti le correzioni alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 hanno determinando profonde modifiche alla disciplina di settore.

L'art. 179 del D. Lgs. n. 152/2006, dopo aver indicato i principi di *prevenzione* e *riduzione* della produzione e nocività dei rifiuti come criteri da seguire in via prioritaria da parte delle Pubbliche Amministrazione (nell'esercizio delle rispettive competenze), al suo nuovo comma 2 dispone una puntuale gerarchia delle forme di recupero, per cui: « nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia. ». Ma ora cosa deve intendersi esattamente per "recupero"? Il neo art. 183, comma 1, lett. h), riproducendo la definizione contenuta già nella direttiva 2006/12/CE, lo individua nelle «operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta » del D. Lgs. n. 152/2006.

A questa nozione di recupero si lega strettamente la riformulata definizione di "raccolta differenziata", definita come: «la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati ». [nuovo art. 183, comma 1, lett. f), D. Lgs. n. 152/06].

Con le modifiche all'art. 182, commi 6 ed 8, del D. Lgs. n. 152/06 viene, inoltre, vietato lo smaltimento in fognatura dei rifiuti, anche se triturati.

Sono introdotti criteri più restrittivi per quanto riguarda i sottoprodotti e le materie prime secondaria. In merito ai primi è disposto, tra gli altri requisiti, «che il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito». Nel rispetto delle condizioni dettate dalla lettera p), comma 1, dell'art. 183 D. Lgs n. 152/2006 possono essere sottoprodotti:

- i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas;
- i materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi;
- le eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.

Per quanto riguarda, invece, le materie prime secondarie, per la piena attuazione delle nuove disposizioni si dovrà attendere l'emanazione di un decreto ministeriale che fissi le caratteristiche delle MPS; talché nella fase transitoria continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

Per le "terre e le rocce da scavo", se costituiscono sottoprodotti secondo i nuovi criteri, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché il loro integrale utilizzo sia certo fin dalla fase della produzione e sia accertato che non provengano da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a VIA o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti dettati al nuovo art. 186, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento; qualora,

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

invece, la loro produzione avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività la sussistenza dei suddetti requisiti devono essere dimostrati e verificati nella relativa procedura.

Con le modifiche apportate al T.U. ambientale rientrano nel regime dei rifiuti sia il coke da petrolio che i rottami ferrosi e non ferrosi.

Modificate anche le regole per il deposito temporaneo (il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti); il produttore potrà scegliere - in via alternativa - se avviare i rifiuti alle operazioni di recupero o di smaltimento: «con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno ». Viene tuttavia meno la possibilità per il produttore di affidare la gestione di tale deposito ad un altro soggetto autorizzato alla gestione dei rifiuti. Contestualmente viene soppressa anche la controversa voce "R14" all'allegato C della parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006.

Sul fronte degli adempimenti si registra il ritorno della competenza alle Province per le iscrizioni nell'apposito registro delle imprese che si avvalgono delle procedure semplificate.

Ritorna anche l'obbligo di vidimazione del registro di carico e scarico: i registri dovranno ora essere numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti. Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono, invece, correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalità fissate dall'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Per quanto concerne la presentazione del MUD, di cui all'art. 189 del D. Lgs. n. 152/2006, vi è ora obbligato: « chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché *le imprese e gli enti produttori iniziali* di rifiuti pericolosi e

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)… ». Le uniche esenzioni da tale obbligo sono previste per i piccoli imprenditori agricoli, per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, nonché - riguardo ai soli rifiuti non pericolosi – per le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti .

All'Albo Nazionale Gestori Ambientali continuano ad iscriversi con una "procedura agevolata" i *produttori iniziali di rifiuti non pericolosi* che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché *i produttori iniziali di rifiuti pericolosi* che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, « a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. ». Dalla comunicazione inoltrata alla competente Sezione regionale o provinciale dell'Albo dovrà risultare: a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;d) il versamento del diritto annuale di registrazione, che in fase di prima applicazione è determinato nella somma di 50 euro all'anno, ma che potrà essere in seguito rideterminato.

Per le aziende speciali, i consorzi e le società di gestione dei servizi pubblici, l'iscrizione all'Albo è effettuata mediante apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani nei medesimi comuni

Per quanto riguarda, infine, la materia delle bonifiche vi è da segnalare l'introduzione di un nuovo art. 252 bis relativo ai "Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale", nonché una modifica apportata all'Allegato I al Titolo V della parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 in merito ai criteri generali per l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica.

Valentina Vattani

Pubblicato il 29 gennaio 2008

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248